



COMUNE DI ALEZIO

-Provincia di Lecce-

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

D.M. 18 novembre 2019 e Deliberazione di G.C. n. 152 del 21 novembre 2020. Prosecuzione del progetto SIPROIMI /ex SPRAR per il triennio 2021/2023 – “categoria Accoglienza Disagio mentale – Disagio sanitario” – Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 – CIG **8554267471** CUP **D31E20000380001**

1. COMMITTENZA

Il Comune di Alezio (Ente Committente) intende procedere all'affidamento dei servizi di accoglienza integrata SIPROIMI/exSPRAR per il triennio 2021-2023, nella categoria Disagio mentale – disagio sanitario, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche e int., in base ai criteri e alle modalità stabilite nel presente capitolato.

La procedura dovrà svolgersi su piattaforma regionale denominata “Empulia”.

Sono esclusi rinnovo e proroga tacita del contratto.

Categoria di servizio: cpv 85300000-2 (servizi di assistenza sociale e servizi affini); 85310000-5 (servizi di assistenza sociale); 85311000-2 (servizi di assistenza sociale con alloggio); 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili)

CIG: **8554267471**

CUP: **D31E20000380001**

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Alezio ha in atto il progetto di accoglienza SPRAR. Alla luce di ciò, l'Ente intende proseguire sulla scia di quanto intrapreso, attuando la prosecuzione del progetto di accoglienza integrata, nell'ambito della rete SIPROIMI/EX S.P.R.A.R., fortemente territoriale, capace di coinvolgere le varie espressioni della realtà locale, in un'ottica di sviluppo e di crescita culturale ed economica della comunità intesa in senso solidale.

L'appalto ha, quindi, per oggetto l'individuazione di un soggetto per la prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata, organizzazione e gestione del progetto SIPROIMI/ex SPRAR (successivamente denominato “Ente attuatore”), con esperienza pluriennale e consecutiva nella gestione di detti progetti, secondo gli indirizzi contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019 *“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”* - pubblicato su G.U. Serie Generale n. 284 del 04.12.2019), in piena conformità alle Linee guida di cui al detto decreto, ai criteri, ai parametri, ai formulari e alle procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Il progetto SIPROIMI EX SPRAR, da appaltare, prevede i seguenti servizi:

- a. mediazione linguistico-culturale;
- b. accoglienza materiale (vitto, alloggio, vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene, pocket money);
- c. orientamento e accesso ai servizi del territorio;

- d. insegnamento della lingua italiana;
 - e. formazione e riqualificazione professionale;
 - f. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - g. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - h. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
 - i. orientamento e accompagnamento legale;
 - j. tutela psico-sociosanitaria;
2. gestione della banca dati e predisposizione della reportistica, della documentazione rendicontativa dei costi e di quella attestante l'avvenuto svolgimento delle attività, in formato elettronico, in conformità ai modelli ministeriali e alle norme di riferimento;
 3. provvedere autonomamente agli aspetti giuridici, sostanziali e di integrazione riferiti anche al termine del periodo di accoglienza di ciascun ospite, secondo normativa vigente, per il quale periodo l'Ente comunale non assume alcun onere.

3. IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

La durata degli interventi, come indicato all'art. 5, comma 1 delle Linee guida di cui al D.M. 18 novembre 2019, è triennale, con decorrenza dalla data di avvio del progetto e fino al 31.12.2023.

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in **€ 710.874,00** (IVA inclusa se dovuta), a valere per il triennio di durata dell'intervento. Detto importo è pari al finanziamento concesso al Comune di Alezio dal Ministero dell'Interno con Decreto Prot. n.20454 del 01 ottobre 2020.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio all'immediata esecuzione della presente procedura, il Comune potrà agire secondo quanto disposto dall'art. 32 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. AMBITO DI REALIZZAZIONE / LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'ente attuatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso gli alloggi di cui il medesimo dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso per tutta la durata delle attività progettuali, alloggi in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui agli artt. 19-20-21-22-23 delle Linee Guida approvate con il D.M. 18/11/2019.

5. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

L'Ente attuatore selezionato dovrà predisporre il progetto sulla base degli elaborati presentati in sede di gara. Il progetto dovrà:

- coinvolgere il tessuto associativo locale e valorizzare le componenti territoriali nei percorsi di inserimento dei migranti;
- prevedere la messa a disposizione di strutture residenziali adibite all'accoglienza, ubicate nel territorio del Comune di Alezio e aventi le caratteristiche essenziali di cui alle citate Linee guida ministeriali;
- rivolgersi a **n. 10 migranti** appartenenti alla categoria di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) delle Linee Guida approvate con D.M. 18 novembre 2019, ossia *“accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio mentale e/o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata”*.

L'Ente attuatore si impegna ad attuare fedelmente il progetto presentato in sede di gara e ammesso a finanziamento da parte del Ministero, impegnandosi altresì a gestire le eventuali modificazioni progettuali in base a quanto richiesto e finanziato dal Ministero.

All'affidatario saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori, su presentazione della relativa documentazione come richiesto dalle indicazioni ministeriali. Tutte le attività dovranno

essere prestate secondo le modalità, le condizioni e l'articolazione temporale prevista dal progetto ammesso a finanziamento.

6. ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Il Sistema SIPROIMI ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei titolari di protezione internazionale accolti e dei minori stranieri non accompagnati, pertanto, richiede che i servizi resi in loro favore siano orientati a rendere le persone beneficiarie protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e integrazione e non meri destinatari passivi di interventi assistenzialistici.

Scopo del progetto dovrà essere, dunque, l'attivazione di un sistema di accoglienza in favore dei migranti, orientato alla concreta integrazione degli stessi nel tessuto sociale e lavorativo del territorio, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e solidarietà.

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori di cui all'art.34 delle linee guida:

- a) Accoglienza materiale. L'Ente attuatore ha l'obbligo di:
 - garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
 - fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
 - erogare pocket money.
- b) Mediazione linguistico-culturale. Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. L'Ente attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Tale attività dovrà essere garantita attraverso una figura professionale formata in possesso dei titoli riconosciuti da Enti pubblici con una comprovata esperienza nel settore.
- c) Orientamento e accesso ai servizi sul territorio. L'Ente attuatore ha l'obbligo di:
 - garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
 - orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
 - garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute.
- d) Insegnamento della lingua italiana - L'Ente attuatore è tenuto a:
 - garantire l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
 - favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
 - garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
- e) Formazione, riqualificazione professionale. L'Ente attuatore ha l'obbligo di:
 - sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
 - orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
 - facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

- f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo. L'Ente attuatore ha l'obbligo di:
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
 - facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.
- g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo. L'Ente attuatore ha l'obbligo di:
- privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
 - facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze.
- h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. L'ente attuatore ha l'obbligo:
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
 - promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
 - costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
 - promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
- i) Orientamento e accompagnamento legale. L'ente attuatore ha l'obbligo:
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
 - garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
 - garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
 - garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
 - garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;
- j) Tutela psico-socio-sanitaria. L'Ente attuatore ha l'obbligo di:
- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
 - garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
 - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
 - nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
 - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-sociosanitarie;
 - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.
 - garantire, nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda.

L'Ente attuatore dovrà dunque farsi carico dell'erogazione dei suddetti servizi minimi e, inoltre, dovrà:

- aggiornare e gestire la Banca dati in conformità a quanto previsto dall'art. 37 delle Linee guida;
- garantire l'operatività di un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti all'art.36 delle Linee Guida ministeriali;
- trattandosi di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale;
- individuare e garantire la disponibilità di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'Ente locale;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- osservare – per le strutture dedicate specificatamente alle persone con disabilità fisica e agli anziani – i requisiti minimi, così come previsto dal d.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308, (recante “requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328”) e dalla corrispondente normativa regionale di attuazione, in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
- avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nel centro abitato oppure, se in prossimità dello stesso, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- avvalersi della relazione dell'Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra.
- curare e coadiuvare l'Ente locale nelle successive fasi di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto della normativa di riferimento;
- gestire le eventuali modificazioni del progetto in base a quanto richiesto e finanziato dal Ministero;
- adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie e segnalare senza indugio e ritardo alle competenti autorità sanitarie ogni caso di patologia sanitaria, anche solo sospetta, che potrebbe determinare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, o per gli operatori della struttura e gli altri ospiti.

Ai fini interpretativi, esemplificativi, o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle *Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)* allegate al d.m. 18 novembre 2019.

7. AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

L'affidatario ha l'obbligo di provvedere per conto del Comune di Alezio a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, in particolare (cfr. art. 37, Linee guida ministeriali):

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;

- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero, dopo aver inviato al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, email e fax) entro cinque giorni lavorativi dai relativi avvenuti cambiamenti.

8. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Conformemente a quanto disposto dall'art. 36 delle Linee guida ministeriali, l'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dalle Linee guida e direttive ministeriali. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale (risultante dai curricula presentati in sede di offerta), adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
- garantire la stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari;
- nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità prevedere all'interno dell'equipe figure con esperienza e professionalità adeguate.

Si precisa inoltre che l'affidatario ha l'obbligo di:

- attenersi al rapporto di operatore/beneficiari come previsto dal *Manuale operativo ministeriale*;
- incentivare l'organizzazione di momenti comuni tra l'equipe e alcune figure professionali esterne con competenze specifiche (mediatori culturali, esperti di particolari aree culturali e geografiche, etno-psicologi, esperti di lotta alla tratta delle persone, medici esperti di diagnosi delle torture, ecc.), per favorire un confronto e una condivisione di strumenti di lettura dei bisogni dei beneficiari e di metodologie di intervento;
- garantire la disponibilità di un referente coordinatore del progetto con adeguata e comprovata esperienza nelle attività di cui all'art. 9 del presente capitolo (rendicontazione e altri adempimenti contabili e amministrativi), e in grado di supportare il Comune di Alezio nella predisposizione, in formato elettronico, della documentazione prevista necessaria ai fini della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione del progetto.

L'equipe multidisciplinare dovrà garantire un approccio olistico ai migranti, volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e dalla valorizzazione delle sue risorse individuali.

Ogni persona accolta dovrà essere inserita in un progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale e all'inserimento nel contesto socio-lavorativo del territorio.

L'elaborazione di tale progetto mira a superare una concezione assistenzialistica dell'accoglienza, sollecitando e supportando il beneficiario nel partecipare attivamente alla definizione di un proprio

progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.

L'Ente attuatore dovrà curare la documentazione tecnico-professionale di ciascun ospite e la tenuta della cartella utente, da rendere comunque accessibile ai referenti comunali.

9. RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'Ente attuatore provvederà, in stretta relazione con l'Amministrazione comunale, a qualsiasi adempimento amministrativo necessario per la realizzazione e presentazione del progetto, rispondendo di eventuali inadempimenti e omissioni, oltre che delle loro conseguenze.

Dovrà inoltre svolgere per l'Ente locale, in stretta collaborazione con gli uffici comunali di riferimento, le seguenti attività:

- predisposizione della bozza delle relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale), finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno, che il Comune presenterà, dopo la necessaria verifica e valutazione, al Servizio Centrale;
- predisposizione della bozza delle schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono, che il Comune presenterà, dopo la necessaria verifica e valutazione, al Servizio Centrale;
- predisposizione e presentazione, nel pieno rispetto della normativa vigente e del *Manuale unico per la rendicontazione SPRAR*, agli uffici comunali della rendicontazione di ogni spesa prevista ed effettuata nell'ambito del progetto;
- sottoporre alla verifica del Revisore indipendente, di cui all'art. 31 delle Linee Guida approvate con il d.m. 18 novembre 2019, tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione.

Il rendiconto definitivo, dopo tutte le verifiche necessarie e le attestazioni necessarie rese dal soggetto attuatore, sarà presentato dall'Ente al Servizio Centrale dello SPRAR.

Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente attuatore è presentato con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato, con le modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione.

10. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs 81/2015 salvaguardando la retribuzione in godimento e l'anzianità di servizio.

A tal fine si fa presente che in sede di documentazione amministrativa l'operatore economico dovrà dichiarare di accettare la clausola sociale di cui al Capitolato speciale d'appalto.

11. GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto descritto nel presente capitolo ha un rapporto contrattuale di lavoro/assunzione direttamente con l'Ente attuatore, con l'esclusione pertanto di qualsiasi rapporto diretto con il Comune di Alezio, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

L'affidatario si impegna a:

- comunicare al Comune, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare nonché a trasmettere copia dei relativi curricula, per il dovuto consenso;

- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Alezio e su richiesta scritta, si sia dimostrato inidoneo al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune di Alezio.

L'affidatario si impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Alezio il nominativo dell'operatore referente/coordinatore del progetto, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae allegato al progetto dell'offerta tecnica.

Il referente/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Alezio nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

12. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

L'affidatario ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure di accoglienza dei beneficiari fino al termine del periodo di accoglienza, compresi gli aspetti legali, operativi e pratici della stessa; ha inoltre l'obbligo di trasmettere al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto attuatore medesimo, ivi compresi i danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

L'affidatario è, altresì, responsabile della corretta gestione e rendicontazione di tutta la procedura.

In ogni caso, l'affidatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a persone, beni, oggetti, e alla riparazione e/o sostituzione delle strutture di accoglienza deteriorate. Dovrà, infatti, essere dotato di idonea copertura polizza assicurativa.

Qualora nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

13. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

All'affidatario è fatto obbligo di:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nelle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 e manuali operativi ministeriali;
- attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a persone e cose;
- svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale e dal progetto presentato in sede di gara;
- coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- garantire la massima collaborazione anche nell'attività di controllo e di ispezione di cui al successivo art. 14;
- collaborare fattivamente con il Revisore indipendente, ai fini delle verifiche documental-contabili sui documenti presentati per la rendicontazione;
- soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenuti utili dal Revisore per il rilascio del “certificato di revisione” che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute;
- assumere tutti gli oneri e le attività inerenti alla gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato;

- occuparsi di tutte le procedure, dall'entrata dell'ospite all'interno del SIPROIMI fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali delle stesse;
- provvedere autonomamente agli aspetti giuridici, sostanziali e di integrazione riferiti anche al termine del periodo di accoglienza di ciascun ospite, secondo normativa vigente, per il quale periodo l'Ente comunale non assume alcun onere.

14. SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'affidatario dovrà impegnarsi ad indicare, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, una sede operativa posta nel territorio comunale, e garantire una reperibilità telefonica di back office per almeno 6 ore settimanali ripartite su 3 giorni.

La sede operativa situata nel Comune di Alezio dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione a internet, nonché di una linea telefonica e di un account di posta elettronica dedicato.

15. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE

Il Comune di Alezio – anche per il tramite dell'Ambito territoriale sociale di appartenenza - allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'Ente attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai Responsabili e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

Il Comune di Alezio effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune di Alezio con carattere di:

- a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
- b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;
 - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con il Comune di Alezio, che il soggetto attuatore si impegna a far compilare agli utenti;
- c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di Alezio di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o soggetti, pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Comune di Alezio può attivare verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Il Comune di Alezio si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria ospitati nel progetto.

Il soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolo, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

16. CORRISPETTIVO

Il trasferimento delle risorse al soggetto gestore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato, corrisponde all'importo

finanziato ed erogato dal Ministero dell'Interno. Le modalità e la periodicità con le quali il Comune di Alezio provvederà a trasferire al soggetto gestore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti.

Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno. Il soggetto gestore sarà tenuto a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, di conversione del D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti previa rendicontazione delle spese sostenute.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata da questo Comune.

17. GARANZIE DI ESECUZIONE

L'affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale secondo le modalità definite dall'art. 103 d.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa a titolo di garanzia definitiva di cui al comma 1 deve **prevedere espressamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del capitolato, e deve essere reintegrata ogni qualvolta il Comune provveda alla sua escusione.

La cauzione sarà custodita dal Comune.

18. POLIZZE ASSICURATIVE

È obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Alezio da ogni responsabilità.

Per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O) – anche per danni a cose, il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa. Il massimale richiesto per la copertura di detti rischi dovrà essere complessivamente non inferiore ad euro 5.000.000,00.

Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Alezio per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Alezio è da considerarsi tra il novero dei Terzi.

19. INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto attuatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, nonché alle clausole contenute nel presente capitolato;
- *Manuale operativo ministeriale*;
- *Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)* allegate al d.m. 18 novembre 2019;
- *Manuale unico di rendicontazione ministeriale*;

– progetto presentato e approvato dal Ministero in sede di approvazione prosecuzione.

Ove non attenda a tali obblighi e a quelli imposti per legge o regolamento, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Si evidenzia che il massimo della penale verrà applicato nei casi di violazione ritenuti più gravi su valutazione della stazione appaltante.

Le penalità di cui al presente articolo saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta da parte del Responsabile comunale inviata tramite PEC. Decorsi 10 giorni dalla consegna della contestazione, senza che l'affidatario abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate.

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione l'importo previsto sarà raddoppiato.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune, oltre all'applicazione della sanzione, avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'articolo 15, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del d.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001, il concessionario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dal presente capitolato e dall'art. 1453 codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente capitolato, dal citato *Manuale operativo* e dalle *Linee guida* ministeriali, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- b) la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- d) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'affidatario;
- e) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- g) interruzione del servizio;
- h) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolato relative alla “cessione del contratto”, alla “cessione dei crediti”, all'avvalimento e al subappalto;
- i) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- j) insolvenza o fallimento del soggetto attuatore;
- k) accertamento della responsabilità per dolo o colpa del soggetto attuatore per danni e/o furti anche di terzi;
- l) grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Dopo due formali e motivate contestazioni, scritte e notificate dal Comune tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SIPROIMI ex SPRAR e/o la civile convivenza, il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 codice civile.

Nei casi di risoluzione, l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, dopo l'escussione della cauzione definitiva, qualora non sufficiente a coprire il valore dei danni subiti.

21. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'affidatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune si rivale, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale.

22. SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al soggetto attuatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

L'istituto dell'avvalimento, come disciplinato dall'art. 89 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è ammesso per il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria, consistendo in una condizione "soggettiva", del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve altresì rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 136/2010 e s.m.i.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono risolte mediante esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del d.lgs. n. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte ai sensi del comma 1, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lecce con esclusione della giurisdizione arbitrale.

24. RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008, e in considerazione di quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determina del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Resta fermo che il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

25. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, anche quelli relativi alla successiva fase di stipula del contratto, saranno a carico dell'affidatario.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, così come adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. In

particolare, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

27. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile e nel codice penale.